



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza n.006/2020

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- ATTESO:** che nel territorio comunale di Venezia, in via Galileo Ferraris, prospiciente il Canale Industriale Brentella di Porto Marghera, in data 15/01/2020 è stata rinvenuta una bomba d'aereo inesplosa tipo AN M64 GP, risalente al secondo conflitto mondiale, del peso di 226,8 kg., per la quale gli organi competenti hanno ritenuto necessario la sua rimozione ed il successivo brillamento in mare aperto su zona designata, per ovvie ragioni di sicurezza;
- VISTO:** l'esito delle riunioni tenutesi presso la Prefettura di Venezia in data 16, 21, 24, 27 e 29/01/2020, nel corso delle quali è stato concordato il cronoprogramma delle operazioni di rimozione e brillamento;
- VISTE:** le Relazione Tecniche concernenti la "bonifica occasionale del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici" redatte dall'8° Reggimento Paracadutisti Guastatori "Folgore" di Legnano e dal Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori "TESEO TESEI" del nucleo SDAI di Ancona della Marina Militare, relative all'intervento complesso nel Comune di Venezia (VE), nei pressi di via Galileo Ferraris - Località Marghera;
- PRESO ATTO:** che durante le operazioni di despolettamento, l'area che rientra nel raggio di mt. 1.816 dalla posizione di rinvenimento dall'ordigno dovrà essere evacuata per ragioni di sicurezza;
- CONSIDERATO:** che l'ordigno, una volta neutralizzato, sarà trasferito via acqua, con apposito convoglio navale scortato, nell'area antistante la bocca di porto di Malamocco, fino al raggiungimento del punto infra designato, per il successivo brillamento;
- RITENUTO:** necessario disciplinare la sicurezza della navigazione negli specchi acquei marittimi e portuali interessati dalle operazioni di disinnescamento,

trasporto e successivo brillamento dell'ordigno, a tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTO: il proprio “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

VISTA: la propria Ordinanza n°81/2007 in data 16/07/2007 e ss.mm./ii., con la quale è stata disciplinata la circolazione di veicoli e persone all'interno degli ambiti portuali di Marghera aperti all'uso pubblico;

VISTI: gli articoli 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTE: le proprie note n°2576 e n°2600 in data 28/01/2020, con le quali è stato comunicato formalmente ai titolari di concessioni demaniali marittime interessati (specchi acquei in canale Brentella, PETROMAR S.r.l., PETROVEN S.r.l., ENI S.p.a. per Darsena IROM) di dover procedere – in concomitanza delle predette operazioni – allo sgombero delle medesime aree, per ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTE: le istruzioni operative diramate con nota prot.3977/RU in data 28/01/2020 della Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Ufficio delle Dogane di Venezia;

VISTA: l'Ordinanza n°01 in data 29/01/2020 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **il giorno 2 febbraio 2020, dalle ore 06:00 alle ore 17:30 circa (orario stimato)**, si svolgerà il complesso delle operazioni finalizzate a neutralizzare l'ordigno residuo bellico, rinvenuto in data 15/01 u.s. alla via G. Ferraris di Porto Marghera, in un'area prospiciente il canale industriale Brentella e meglio individuata nell'allegato stralcio planimetrico (allegato 1).

Le predette attività, coordinate dall'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, saranno operativamente condotte dall'8° Reggimento Paracadutisti Guastatori “*Folgore*” di Legnano (per la neutralizzazione delle spolette) e dal Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori della M.M. “*Teseo Tesei*” – Nucleo S.D.A.I. di Ancona (per il

trasferimento dell'ordigno e il seguente brillamento in mare), secondo le fasi di seguito delineate:

- a) dalle ore 06:00 alle ore 11:00 circa: neutralizzazione delle spolette e spostamento dell'ordigno in acqua;
- b) dalle ore 11:00 circa alle ore 15:00 circa: trasferimento a rimorchio dell'ordigno, fino al punto di brillamento;
- c) dalle ore 15:00 circa alle ore 17:30 circa: brillamento dell'ordigno.

La Sala operativa della Capitaneria di porto di Venezia provvederà ad emettere, sui canali 16 e 13 VHF, appositi avvisi "SECURITÉ" allo scopo di aggiornare i naviganti sui divieti vigenti all'interno degli ambiti portuali, sulla posizione del convoglio incaricato del trasferimento dell'ordigno nonché sui divieti connessi alle operazioni di brillamento del medesimo.

ORDINA

Articolo 1

(Area di sicurezza e divieti per la fase di neutralizzazione delle spolette)

Durante la fase di neutralizzazione delle spolette dell'ordigno bellico, previste svolgersi **dalle ore 06:00 alle ore 11:00 circa del 2/2/2020**, il sedime di Porto Marghera ricompreso nel raggio di 1.816 (milleottocentosedici/00) metri dal residuo bellico (vedasi planimetria in allegato 2) ed i canali navigabili che originano/terminano nell'area di cui sopra sono da considerarsi area "*di sicurezza*" e, pertanto, saranno soggetti alle seguenti prescrizioni specifiche:

- a) ormeggi del canale industriale Brentella e accosti PETROMAR S.r.l. e PETROVEN S.r.l.: sgombero degli ormeggi da parte delle unità di qualsiasi tipologia, **che deve avvenire entro e non oltre le ore 05:00 del 2/2/2020**;
- b) altri ormeggi operativi ricadenti nel raggio di sicurezza: sospensione delle operazioni commerciali e divieto per i membri dell'equipaggio/i passeggeri di sostare sui ponti scoperti **dalle ore 06:00 del 2/2/2020 fino al termine dell'esigenza**;
- c) ormeggi operativi ricadenti nel raggio di sicurezza destinati a navi cisterna, petroliere e chimichiere: ferme restando le limitazioni alla navigazione notturna per le unità navali di cui all'Ordinanza n.175/2009 e ss.mm.ii., divieto di restare all'ormeggio per tutta la durata delle operazioni;
- d) sedime stradale portuale (operativo e/o aperto alla libera circolazione) ricadente nel raggio di sicurezza: sgombero totale delle persone e interdizione della circolazione

veicolare e pedonale **dalle ore 06:00 del 02/02/2020 fino al termine dell'esigenza** (elenco strade interessate in allegato 3);

- e) canali industriali di Porto Marghera: divieto di navigazione per qualunque tipologia di unità, **dalle ore 06:00 del 02/02/2020 fino al termine dell'esigenza**.

I divieti di cui al precedente comma non si applicano ai mezzi navali e terrestri della Guardia Costiera, delle FF.PP., di soccorso nonché comunque facenti parte del dispositivo di protezione civile all'uopo approvato dall'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia che, dopo l'avvio delle operazioni di despolettamento, dovranno comunque informare di ogni emergenza il Centro Operativo incaricato di coordinare le operazioni al fine di essere autorizzati ad entrare nella zona interdetta.

A conclusione della fase di neutralizzazione delle spolette dell'ordigno, il termine della vigenza dei divieti di cui alle lettere *b),c)* e *d)* sarà reso ufficialmente noto solo tramite pubblicazione di "AVVISI" *ad hoc* nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale della Capitaneria di porto di Venezia (www.guardiacostiera.gov.it/venezias/Pages/avvisi.aspx).

Articolo 2

(Area di sicurezza e divieti per la fase di trasferimento dell'ordigno)

Durante la fase di trasferimento dell'ordigno, prevista svolgersi a seguire rispetto alle attività di cui al precedente articolo 1 e durare fino alle ore 15:00 circa, il medesimo sarà rimorchiato da una Unità Navale della Guardia Costiera, a sua volta scortata al fine di garantire la sicurezza del convoglio.

Detta fase delle attività si svolgerà lungo il tragitto rappresentato nello stralcio planimetrico in allegato 4 e, durante il suo sviluppo:

- a) permarranno i divieti (con relative deroghe) di cui al precedente articolo 1, lettere *a)* ed *e)*;
- b) i battelli del servizio pubblico di collegamento tra FUSINA e la Città di Venezia nonché tra località Alberoni e Santa Maria del Mare potranno seguire ad operare purché l'attraversamento del canale Malamocco – Marghera, come previsto dalle rispettive rotte ordinarie, avvenga previa autorizzazione (via VHF canale 16/13) della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, onde evitare interferenze di sorta rispetto al transito del predetto convoglio;
- c) la Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Venezia si riserva la facoltà di autorizzare la partenza di navi Ro-Ro Pax eventualmente ormeggiate presso il

terminal FUSINA, sempreché ciò avvenga prima del transito del convoglio e in presenza di condizioni/distanze di sicurezza ritenute adeguate.

Il progressivo termine della vigenza dei divieti di cui alla precedente lettera a) del presente articolo sarà reso ufficialmente noto solo tramite pubblicazione di "AVVISI" *ad hoc* nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale della Capitaneria di porto di Venezia (www.guardiacostiera.gov.it/veneziah/Pages/avvisi.aspx).

Articolo 3

(Area di sicurezza e divieti per la fase di brillamento in mare dell'ordigno)

Il brillamento dell'ordigno bellico, previsto svolgersi a seguire le operazioni di trasferimento del medesimo, avverrà nel punto di coordinate (*datum* WGS84):

Lat. 45°22,175'N – Long. 012°24,760'E

Per detta fase delle attività è stata definita un'area di sicurezza circolare, estesa per un raggio di 1.000 (mille) metri dal citato punto di brillamento e meglio definita nello stralcio planimetrico in allegato 5.

L'area di sicurezza in parola e la limitrofa zona di fonda denominata "Malamocco Small Cargo" sono da considerarsi interdette alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca e a qualsivoglia altro uso pubblico **dalle ore 11:00 del 02/02/2020 fino al termine dell'esigenza.**

Il divieto di cui sopra non si applica ai mezzi navali della Guardia Costiera, delle FF.PP., di soccorso nonché comunque facenti parte del dispositivo di protezione civile all'uopo approvato dall'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia.

Il termine della vigenza del divieto di cui al presente articolo sarà reso ufficialmente noto solo tramite pubblicazione di "AVVISO" *ad hoc* nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale della Capitaneria di porto di Venezia (www.guardiacostiera.gov.it/veneziah/Pages/avvisi.aspx).

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

Tutti gli allegati citati nel testo del presente provvedimento sono da considerarsi parte integrante del medesimo.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;

- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi a seconda delle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Per quanto non espressamente disposto si rinvia in toto alle disposizioni emanate dal Sindaco di Venezia nella propria Ordinanza ai fini di Protezione Civile, dal Questore di Venezia per ciò che attiene l'Ordine Pubblico nonché dalle disposizioni di coordinamento del Sig. Prefetto di Venezia

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*





VIABILITA' PORTUALE

La viabilità portuale di Porto Marghera è disciplinata dall'Ordinanza n°81/2007 in data 16/07/2007 e successivamente modifiche ed integrazioni.

Il sedime stradale portuale ricadente nel raggio di sicurezza dei 1.816 metri, a cui si applicano i divieti di cui all'articolo 1 lettera d), della presente Ordinanza (interdizione della circolazione veicolare e pedonale dalle ore 06:00 del 02/02/2020 fino al termine dell'esigenza) include le seguenti vie:

- Via Rampa del Commercio, sino all'intersezione con Via della Macchine;
- Via del Commercio;
- Via dei Sali;
- Via dell'Azoto, (esclusa Via Banchina dell'azoto);
- Via Volta (Ponte strallato con confluenza in Via del Commercio);
- Via Banchina Canale Brentella;
- Via Ramo Banchina Canale Nord;
- Via Banchina Canale Nord;
- Via Flavio Gioia.

Per tutte le altre vie che non rientrano nel novero stradale portuale di competenza dell'Autorità Marittima, si rimanda agli altri provvedimenti dispositivi pubblicati dal Comune di Venezia ai seguenti indirizzi:

https://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/articoli/allegati/CIVICI_MARGHERA_GIALLO.pdf

https://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/articoli/allegati/CIVICI_MESTRE_GIALLO.pdf

Allegato 4 all'Ordinanza n°006/2020



